

Protezione dei dati personali e strumenti penalistici di contrasto alle nuove forme di discriminazione su base genetica

DR. DEBORA PROVOLO (Università degli Studi di Padova)

Le informazioni sul patrimonio genetico sono informazioni personalissime legate all'identità e allo stato di salute dell'individuo, che hanno la peculiare caratteristica di cogliere il soggetto nella sua unicità ponendolo al contempo in relazione con altri individui appartenenti alla medesima linea genetica.

Se da un lato la conoscenza dei dati genetici presenta indubbi vantaggi, per es. a livello di medicina predittiva, dall'altro lato, la circolazione illecita o comunque impropria di questi dati è suscettibile di porre il singolo in una condizione di 'fragilità', che può riverberarsi negativamente sui suoi rapporti pubblici e privati ed ostacolarne le relazioni sociali, e può dare vita a nuove forme di discriminazione, fondate appunto sulle caratteristiche genetiche. Ciò può accadere, ad es., in ambito occupazionale o assicurativo, laddove i datori di lavoro e le compagnie assicurative potrebbero discriminare lavoratori e clienti sulla base di dati genetici ritenuti "anomali", o, più in generale, nel tessuto sociale in cui il soggetto è inserito, ove sia reso noto alla comunità che tale soggetto risulta avere una predisposizione genetica verso una certa malattia o un certo tipo di comportamento, oppure che risulta essere schedato in una biobanca a fini forensi. Le peculiari caratteristiche dei dati genetici comportano l'ulteriore rischio che la lesione del diritto alla riservatezza e/o la discriminazione assumano carattere intergenerazionale, con estensione degli effetti pregiudizievoli anche ad altri soggetti appartenenti alla stessa linea genetica.

Il rischio che si affermino prassi di discriminazione o stigmatizzazione legate ai fattori genetici è peraltro fortemente incrementato dal proliferare di sempre più ampi archivi, sovente informatizzati e spesso privi di adeguata regolamentazione, destinati alla conservazione e alla classificazione di dati genetici e di campioni biologici, che consentono di delineare un profilo completo delle caratteristiche delle persone coinvolte.

In Italia manca una disciplina penale specifica in materia di discriminazione genetica, mentre il trattamento dei dati genetici, sotto il profilo della riservatezza e segretezza delle informazioni contenute nel patrimonio genetico dell'individuo, è disciplinato nel Codice di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. *Codice della privacy*). Occorre allora interrogarsi sulla possibilità e sui limiti di una tutela penale contro condotte di discriminazione su base genetica, anche valutando se siano già rinvenibili, nel nostro ordinamento, efficaci mezzi di tutela (penale e non) idonei a prevenire e sanzionare un uso discriminatorio dei dati genetici. In questo contesto, è necessario altresì interrogarsi circa il ruolo che può assumere, sotto un profilo strettamente penalistico, il principio di dignità umana, la cui valorizzazione viene da più parti invocata proprio con riguardo alla protezione della *privacy* genetica e alla tutela contro discriminazioni fondate sulle caratteristiche genetiche.